



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Area 02 – Servizio Entrate

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

In vigore dall'anno d'imposta 2020

Approvato con DCC n. 23/2020

Modificato con DCC n. 44/2020

INDICE

1. OGGETTO
2. VERSAMENTI
3. MODALITÀ DI RISCOSSIONE
4. LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE A TRIBUTO - PRESUPPOSTO
5. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO
6. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
7. ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
8. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
9. CATEGORIE DI TASSAZIONE
10. UTENZE NON DOMESTICHE
11. UTENZE DOMESTICHE
12. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
13. RIDUZIONI
14. RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE
15. DIVIETO DI ASSIMILAZIONE
16. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
17. AGEVOLAZIONI
18. RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO
19. CUMULO DI BENEFICI
20. TRIBUTO GIORNALIERO
21. DICHIARAZIONE DI INIZIO E VARIAZIONE
22. RIMBORSI E COMPENSAZIONI
23. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
24. INTERESSI
25. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
26. COLLABORAZIONE TRA UFFICI
27. ENTRATA IN VIGORE
28. NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO B: PLANIMETRIA ZONE DI RACCOLTA

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/1997, disciplina nel Comune di Selargius le modalità di applicazione della **TARI** – Tassa sui Rifiuti, di cui alla L. 147/2013.

ART. 2 – VERSAMENTI

1. Il versamento della tassa annuale è effettuato in un massimo di quattro rate, alle scadenze definite in sede di approvazione delle tariffe annuali; ~~si riconosce alla Giunta Comunale, al verificarsi di situazioni particolari, la facoltà di prorogare tali termini di pagamento.~~
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere considerate nel conteggio dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 3 - MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. La riscossione della TARI, dovuta in base alle autodenunce ricevute, avviene mediante invio/consegna al domicilio dei contribuenti per posta semplice, o tramite sistemi telematici, di un invito al pagamento che specifica le somme dovute, le scadenze dei versamenti e i codici per procedere al pagamento telematico.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o in solleciti successivi, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento che intima le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con contestuale irrogazione della sanzione nella misura di legge.

ART. 4 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI A TRIBUTO – PRESUPPOSTO

1. Sono soggetti al tributo tutti gli ambienti comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti e attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo.

ART. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TRIBUTO

1. Non sono soggetti a tassazione:
 - a. Gli immobili soggetti a restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, durante l'esecuzione dei lavori edilizi, da documentare mediante le previste comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al Comune, a condizione che non vi sia fruizione, neanche parziale, dell'immobile;
 - b. Le aree scoperte abbandonate o delle quali si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - c. Le aree scoperte impraticabili o intercluse o adibite al puro transito e manovra di veicoli o per la sosta gratuita;
 - d. Le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - e. I fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;

- f. Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile determinata considerando l'area al netto dei muri interni e perimetrali e dei pilastri, senza tener conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici (quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, allegata al titolo abilitativo edilizio), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7 – ASSIMILAZIONE AGLI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 195 comma 2, lett. e) del Dlgs 152/2006, sono considerati **rifiuti speciali assimilati agli urbani** quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) Criteri qualitativi

- a1) Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

codice	tipologia rifiuti
CER 15 01	imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti)
CER 20 01	frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno)
CER 20 01 08	scarti da cucine e mense
CER 20 02	scarti da giardini e parchi
CER 02 03 04 02 06 01	scarti da lavorazioni alimentari
CER 03 01 05	scarti della lavorazione del legno
CER 20 01 10 20 01 11	scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento
CER 20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
CER 20 01 32	medicinali scaduti
CER 20 01 34	pile alcaline tipo stilo e a bottone
CER 20 03 07	rifiuti ingombranti
CER 20 03 01	rifiuti urbani non differenziati

- a2) Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del Dlgs 152/06.
- a3) Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.
- a4) Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
 - non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio :
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
 - siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
 - non siano classificati come pericolosi.
- a5) Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del DPR 254/2003, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
 - rifiuti da attività di spazzamento;
 - rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
 - rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

b) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri di assimilazione quantitativa sono suddivisi in generali e specifici: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità; i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

Frazione Merceologica	Codice CER	quantità conferibile	Quantitativo medio annuo
		mc/ settimana	mc/anno
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 15 10 07	1	80
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 20 01 01	20	1100
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 20 01 39	20	500
Imballaggi secondari cellulose e plastici	15 01 02 15 01 02	20	800
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,5	26
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	52
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	0,5	26
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	1	52
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	52
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 5000 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 02 06 01	0,5	26
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	1	52
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 20 01 11	1	52
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	0,5	26
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	1	52
Medicinali scaduti	20 01 32	0,25	13
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	0,02	1,04
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	5	260

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dall'Amministrazione.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte, fino al limite di riferimento.

ART. 8- RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Relativamente alle utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione della base imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 50%.
2. Tale abbattimento viene riconosciuto solo ed esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
3. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'abbattimento di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando

non verrà richiesta tale agevolazione nella dichiarazione, successivamente completata con la documentazione di cui al comma 2.

4. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.

ART. 9 – CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 10 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva tipologia di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto abilitativo all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali tassati, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo viene conteggiato separatamente per ciascun utilizzo.
6. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il gestore o l'amministratore dei servizi comuni deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'elenco degli occupanti o detentori esclusivi dei locali ed aree con riferimento all'anno solare precedente, precisando, per ciascuno, superfici occupate, attività esercitata e durata occupazione, nonché i locali risultati non utilizzati.

ART. 11 - UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione.
3. Le modifiche al numero dei componenti non residenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dalla banca dati anagrafica comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
 - a) anziano collocato in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di

soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21 non applicabile retroattivamente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 3 componenti.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione delle attività economiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. In presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.
8. Le pertinenze, in quanto beni a servizio ed ornamento durevole del bene principale, sono da considerarsi parte integrante dell'abitazione, pertanto la loro superficie verrà sommata a quella della casa già soggetta a tassazione e la quota variabile della tariffa verrà applicata una sola volta al soggetto passivo intestatario della posizione tributaria.

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti apposita documentazione giustificativa come precisato dal successivo art. 21.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21.

ART. 13 – RIDUZIONI

1. Con riferimento alla planimetria allegata al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15/2014:
 - a. il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con tecnica domiciliare ("porta a porta"), delimitate con il colore verde;
 - b. si intendono comunque servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona delimitata con il colore rosso; per le utenze ricadenti in tale ambito, il tributo è dovuto in misura del 60% della tariffa;
 - c. per le utenze ubicate fuori dalle zone servite di cui ai punti alle lettere a) e b), ricadenti nella porzione di territorio delimitata con il colore blu, il tributo da applicare è dovuto nella misura del 40% della tariffa.
2. Le riduzioni sopra indicate alle lettere b) e c), riferite sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, vengono meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta con tecnica domiciliare ("porta a porta").

ART. 14 – RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua.
3. L'agevolazione, proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, viene graduata nel modo seguente:
 - a. 20% della parte variabile della tariffa, per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo compresi fra il 50% e il 75% della produzione annua;
 - b. 30% della parte variabile della tariffa per quantitativi di rifiuti avviati al riciclo superiori al 75% della produzione annua.
4. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale parametro viene determinato presuntivamente quale

prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione.

5. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente, alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di aprile dell'anno successivo, completa della documentazione comprovante l'avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).
6. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
7. L'abbattimento verrà riconosciuto con un abbuono sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti o, in caso di cessazione dell'attività, con il rimborso della relativa quota.
8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque superare l'apposito stanziamento del bilancio comunale; in caso contrario, le stesse saranno proporzionalmente ridotte fino a concorrenza delle risorse previste.

ART. 15 – DIVIETO DI ASSIMILAZIONE

1. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, artigianali e industriali con superficie tassabile superiore a mq. 5.000 per unità immobiliare, pertanto gli stessi non possono essere conferiti al servizio pubblico ma devono essere smaltiti autonomamente a cura dei produttori con le modalità previste dalla legge.
2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1 sono tenute a corrispondere all'Ente esclusivamente il 25% della quota fissa della tariffa.

ART. 16- MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo relativo al periodo di sospensione è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% dello stesso.

ART. 17 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.).
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono dal momento in cui, debitamente documentate, vengono richieste dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 21 e non hanno effetto retroattivo.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013, sono previste a carico della fiscalità generale dell'Ente le seguenti ulteriori riduzioni:

- a. per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti;
- b. per le categorie di utenze non domestiche di seguito indicate, sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, sono applicati i seguenti abbattimenti:

50% - A 01 – Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto;

10% - A 07 – Alberghi con ristorante;

10% - A 08 - Alberghi senza ristorante;

20% - A 17 – Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista);

50% - A 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

50% - A 23 – Mense, birrerie, amburgherie;

50% - A 24 – Bar, caffè, pasticcerie;

60% - A 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio.

Gli abbattimenti tariffari di cui al presente comma non sono riconosciuti alle categorie di utenze non domestiche sopra elencate nel caso in cui nei locali soggetti a tassazione siano presenti apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di cui all'art. 110, c. 6 TULPS.

- c. *"per il solo anno 2020 per le utenze domestiche la parte fissa della tariffa è ridotta del 22%;*

- d. *per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche sono riconosciuti i seguenti ulteriore abbattimenti della parte variabile della tariffa, in aggiunta a quelli di cui alla lettera b):*

CATEGORIE		RIDUZ Q VARIAB
A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40%
A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25%
A04	Impianti sportivi	30%
A06	Esposizioni, autosaloni	25%
A07	Alberghi con ristorante	30%
A08	Alberghi senza ristorante	30%
A11	Uffici, agenzie	25%
A12	Studi professionali	12%
A13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25%
A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ombrelli, antiquariato	25%
A17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	30%
A18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
A20	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
A21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25%
A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25%
A23	Mense, birrerie, amburgherie	25%
A24	Bar, caffè, pasticceria	25%
A27	fiori e piante, pizza al taglio	25%

ART. 18 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l'attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all'aperto, in area scoperta privata pertinenza dell'abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene applicata a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta su modulistica comunale, purché in regola con il pagamento della TARI.
Il beneficio sarà riconosciuto anche per gli anni successivi, sempre che non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore del Servizio di igiene urbana ad effettuare verifiche, anche periodiche e/o a campione, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio, nonché per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.
Qualora l'Ente rilevi il loro venir meno, il Funzionario Responsabile procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

ART. 19 – CUMULO DI BENEFICI

1. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate fra loro.
2. Nel caso in cui allo stesso contribuente spettino più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole.

ART. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera di cui ai commi 662, 663, 664 e 665 dell'art. 1 della L. 147/2013.
2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
3. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
4. Il tributo giornaliero non è dovuto relativamente alle occupazioni di cui al comma 1 concernenti l'esercizio di attività edilizia (es. ponteggi stradali).

ART. 21 – DICHIARAZIONE DI INIZIO E DI VARIAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette ai sensi dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, con le seguenti modalità:
 - consegnata a mano all'ufficio protocollo;
 - spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R;
 - invio tramite posta elettronica certificata.
4. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di ricezione risultante dal timbro postale nell'avviso di ricevimento,

nel caso di invio con raccomandata A/R, o alla data della ricevuta di consegna, nel caso di invio a mezzo PEC.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare nel caso di soli soggetti residenti.
6. A seguito di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione debitamente documentata (indicazione estremi atto vendita, verbale di riconsegna chiavi al proprietario, disdetta forniture idriche ed elettriche).
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio tributi, all'integrazione delle dichiarazioni incomplete, le stesse non consentiranno l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013.
8. Non sono valide, ai fini previsti dai commi precedenti, le denunce anagrafiche, nonché le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 22 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 2, su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile può autorizzare la compensazione del credito spettante, verificato dall'ufficio, con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 23 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00 per l'anno d'imposta.

ART. 24 – INTERESSI

1. Gli interessi maturati sui crediti e debiti d'imposta sono determinati nella misura annua del 3%.

ART. 25 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede.
2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti; questi ultimi sono soggetti a riesame anche su istanza del contribuente per l'esercizio del potere di autotutela.

ART. 26 - COLLABORAZIONE TRA UFFICI

1. Al fine di quantificare, riscuotere e accertare correttamente la TARI, tutti gli uffici comunali sono tenuti a garantire l'accesso dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alle banche dati contenenti:
 - provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2020.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 507/1993 nonché della IUC relativamente alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI TASSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIA DI ATTIVITA' CON POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club